

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 07/03/2025

FATTO

Parte ricorrente espone: i.) di aver stipulato un contratto di finanziamento in data 16 novembre 2017; ii.) di aver estinto il finanziamento a dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 9 di 120.

Parte convenuta rileva, in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli oneri di intermediazione. Nel merito di aver operato e gestito i rapporti contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari.

Il ricorrente, a titolo di equo rimborso degli oneri a séguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies t.u.b., chiede 6.439,85 (seimilaquattrocentotrentanove/ottantacinque) euro oltre agli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata e delle spese legali.

Parte convenuta insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, parte convenuta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli oneri di intermediazione. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di difetto

di legittimazione passiva formulata dalla resistente, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta, ed è quindi respinta, dovendosi applicare anche nel caso in esame il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui deve essere riconosciuta la “sussistenza della legittimazione passiva dell’intermediario collocatore del finanziamento tutte le volte in cui quest’ultimo ha assunto nei riguardi del ricorrente il ruolo di “punto di contatto effettivo” nel perfezionamento delle intese tra le parti e nella formazione del contratto (Coll. Roma, dec. n. 14943 del 2022).

Occorre anzitutto premettere che l’art. 125-sexies, co. 1, t.u.b. ha trasposto nell’ordinamento italiano l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Occorre inoltre premettere che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dal tale decisione della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l’art. 125-sexies, co.1., cit. è stato quindi novellato dall’art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l’art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L’art. 11-octies, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto di ostacolo all’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea dell’art. 125-sexies, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l’art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell’art. 11-octies, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da

ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16632 del 13.07.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le spese di intermediazione, mentre ha ritenuto up front le spese di istruttoria.

Alla luce dei conteggi di cui alla presente tabella, il ricorrente ha diritto al rimborso di séguito indicato, salvo arrotondamenti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	9
rate residue	111

TAN ▶	5,379%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	92,50%
- in proporzione alla quota	86,68%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 716,00	€ 662,30	€ 620,62	<input type="radio"/>	€ 620,62
<input type="radio"/>	spese di intermediazione (recurring)	€ 6.246,00	€ 5.777,55	€ 5.413,99	<input type="radio"/>	€ 5.777,55
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 6.398,17
interessi legali	si

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, tenuto conto dell'orientamento di codesto Arbitro (in particolare Coll. coord., dec. n. 5909 del 2020 e Coll. coord., dec. n. 11679 del 2021).

Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a 30.292,14 euro (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde esattamente all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679 cit.) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione

dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo. Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (euro 30.292,14) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (euro 6.398,17) – è pari ad euro 23.893,97. Pertanto, la commissione massima applicabile è di euro 238,93 e alla ricorrente sarebbe dovuto un rimborso di $(302,92 - 238,93) = 63,99$ euro.

Non sono dovute, invece, le spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 6.462,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA